

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Delegati Provinciali AT, KR, RN, VB, W
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Sigg. Consiglieri Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Modello EAS

Si trasmette la nota del Dr. Francesco Brandi, consulente della FICr:

*“Il Prossimo 31 marzo scade il termine entro il quale gli **enti associativi** devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per usufruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), ovvero il “modello Eas”.*

Tale modello può essere trasmesso direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel:

- *entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti;*
- *entro il 31 marzo dell’anno successivo il modello deve essere, nuovamente presentato quando nel corso dell’anno cambiano i dati precedentemente comunicati riportando anche i dati che non hanno subito variazioni.*

Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

La trasmissione del modello costituisce un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle disposizioni di favore previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

*La C.M. 29.10.2009, n. 45/E ha consentito una modalità di **compilazione semplificata** per alcune tipologie di enti associativi, tra i quali rientrano le associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte nel registro del CONI, le quali dovranno compilare solo alcune parti. Si rinvia alle istruzioni per il dettaglio.*

Non hanno l'obbligo d'invio del modello EAS gli enti associativi che sono esonerati per espressa previsione normativa (art. 30, D.L. 185/2008), tra i quali rientrano le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal CONI con certificato in corso di validità, e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata.

In caso di omesso o tardivo invio del Modello Eas si può effettuare il ravvedimento, effettuando l'invio entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile, ovvero entro il 30 settembre 2017, e versare tramite Modello F24 la sanzione di euro 250 con codice tributo 8114 (senza possibilità di compensare il versamento con altri crediti).

f.to Dr. Francesco Brandi"

Nel ringraziare per l'attenzione accordata, si assicura che questa Segreteria resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Fabrizio Priolisi

